



Basilea 3: verso un sistema finanziario più sicuro

Discorso di Jaime Caruana

Direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali

alla 3^a Conferenza bancaria internazionale Santander

Madrid, 15 settembre 2010

Introduzione

Oggi desidero esaminare l'accordo concluso di recente a Basilea per rafforzare la regolamentazione finanziaria. Come sapete, negli ultimi tempi una lunga serie di incontri internazionali ha avuto luogo presso la BRI. Il 12 settembre il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, organo direttivo del Comitato di Basilea, ha annunciato un incremento dei requisiti patrimoniali minimi globali per le banche commerciali. Ciò ha fatto seguito all'accordo raggiunto a luglio sull'assetto generale del piano di riforma dei requisiti di adeguatezza patrimoniale e di liquidità. Nell'insieme, queste riforme prendono il nome di "Basilea 3".

Basilea 3 rappresenta un sostanziale rafforzamento – e in alcuni casi un riassetto radicale – dei requisiti patrimoniali a livello mondiale. Insieme all'introduzione di coefficienti globali di liquidità, questi nuovi standard investono il nucleo centrale del programma di riforma finanziaria globale e saranno presentati al vertice del G20 a Seoul in novembre.

Per quanto importante, l'accordo dello scorso fine settimana non è stato né l'avvio né l'epilogo del piano di riforma del Comitato di Basilea. Dall'inizio della crisi finanziaria nel 2007 sono già stati compiuti notevoli progressi, ma il cammino da percorrere non è ancora finito. Basilea 3 rappresenta quindi una parte essenziale, ma non l'unica, di un programma molto più ampio coordinato dal Financial Stability Board e teso a costruire un sistema finanziario più sicuro e a garantire la sua tenuta nelle fasi di tensione.

Mi preme sottolineare, tuttavia, che una migliore regolamentazione è essenziale ma non sufficiente. È solo un tassello del puzzle. La promozione della stabilità finanziaria richiede un ampio quadro istituzionale, del quale la regolamentazione prudenziale è solo una componente. La BRI ha sempre sostenuto che le politiche macroeconomiche, sia monetarie che fiscali, svolgono un ruolo essenziale nella promozione della stabilità finanziaria. Un terzo fattore rilevante è la disciplina di mercato: la crisi ha confermato l'importanza di una vigilanza bancaria efficace per assicurare la piena attuazione delle politiche prudenziali, evitare il *moral hazard* posto dalle istituzioni troppo grandi per fallire, nonché favorire prassi di gestione del rischio robuste e un'informativa adeguata. E, ovviamente, anche il settore finanziario – e con ciò mi riferisco alle banche, agli azionisti, agli investitori e agli altri operatori – è parte integrante del puzzle. La crisi ha messo in luce una serie di carenze connesse alla governance, alla gestione del rischio, alla *due diligence*, ecc., cui il settore privato è chiamato a rimediare.

Va da sé che la cooperazione internazionale è il fondamento su cui poggiano tutti questi elementi. Di fatto, una caratteristica essenziale del processo del G20 è il maggior peso attribuito al rispetto universale degli obiettivi di stabilità finanziaria e di crescita economica sostenibile. È importante notare che gli standard regolamentari del Basilea 3 sono stati sviluppati dalla comunità *globale* del Comitato di Basilea, composta da 27 giurisdizioni rappresentate da 44 banche centrali e autorità di vigilanza.



Permettetemi ora di passare in rassegna le principali caratteristiche dei nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale del Basilea 3. Con il rischio di semplificare eccessivamente questioni alquanto complesse, desidero porre in risalto il fatto che l'attuazione del Basilea 3:

- 1) migliorerà significativamente la qualità del patrimonio delle banche;
- 2) accrescerà notevolmente il livello di patrimonio richiesto;
- 3) ridurrà il rischio sistemico; e
- 4) sarà sufficientemente graduale da consentire un'ordinata transizione verso il nuovo regime.

1. Migliore qualità del capitale

Innanzitutto, Basilea 3 migliorerà significativamente la qualità del patrimonio delle banche. Questa caratteristica cruciale tende a essere dimenticata, poiché gli osservatori si concentrano principalmente sul *livello* del patrimonio di vigilanza richiesto dal Basilea 3. È indubbio che l'accordo concluso il 12 settembre sulla calibrazione dei nuovi standard è stato oggetto di grande attenzione, e a giusto titolo. Ma è stato l'accordo di luglio sull'*assetto* dello schema che ha posto le basi per la sua calibrazione. La nuova definizione di patrimonio è non meno importante dell'aumento del livello di patrimonializzazione e ha rappresentato una tappa essenziale del processo: era indispensabile giungere a una definizione adeguata di patrimonio prima di fissarne il livello. Una migliore qualità del capitale implica una maggiore capacità di assorbire le perdite, il che a sua volta significa che le banche saranno più solide e potranno resistere meglio alle fasi di tensione.

Quali sono i nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale? Un elemento essenziale è la maggiore rilevanza attribuita al cosiddetto *common equity*, ossia la componente di migliore qualità del patrimonio di una banca. In base agli standard attuali, come sapete, le banche sono tenute a detenere almeno la metà del proprio patrimonio di vigilanza sotto forma di patrimonio *tier 1*. La quota restante è costituita da altre voci con minore capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre, metà del patrimonio *tier 1* deve essere costituita da *common equity*. La restante metà è parimenti di alta qualità rispetto ad altre componenti della struttura del capitale, sebbene non dello stesso calibro delle azioni ordinarie e degli utili non distribuiti. La maggiore rilevanza data al *common equity* significa che lo schema del Basilea 3 pone maggiore enfasi sul requisito minimo per accrescere la qualità del capitale.

Inoltre, la definizione di *common equity*, detto anche "patrimonio *core*", è stata resa più restrittiva. Nel sistema attuale alcune tipologie di attività di dubbia qualità sono già dedotte dalla base patrimoniale (ossia dal patrimonio *tier 1* e *tier 2*). Con Basilea 3 queste deduzioni saranno più stringenti, poiché verranno applicate direttamente al *common equity*. Ciò rappresenta un rafforzamento sostanziale della definizione della componente di migliore qualità del patrimonio delle banche. Un ulteriore progresso è rappresentato dal rafforzamento della definizione del patrimonio *tier 1* affinché esso includa il *common equity* e altri strumenti finanziari ammissibili in base a criteri stringenti.

Rinsaldando la qualità del capitale, Basilea 3 consentirà un significativo miglioramento della capacità delle banche di assorbire le perdite. Nel Basilea 2 i coefficienti minimi relativi al *common equity* e al patrimonio *tier 1* erano pari al 2 e 4% rispettivamente. In base alla nuova definizione di capitale, tali coefficienti corrispondono adesso a circa l'1 e il 2%, rispettivamente, per una banca media attiva a livello internazionale. Le nuove regole implicano che, a parità di altre condizioni, le banche dovranno accrescere la componente di *common equity* del proprio patrimonio per soddisfare i requisiti minimi.



2. Maggiore quantità di capitale

Ma un capitale *migliore* non basta. La crisi finanziaria ha drammaticamente messo in luce che il settore bancario ha bisogno di una *maggiore* patrimonializzazione. Questo è l'obiettivo dell'incremento dei requisiti patrimoniali recentemente approvato dall'organo direttivo del Comitato di Basilea.

Uno dei principali elementi del Basilea 3 è l'innalzamento del requisito minimo relativo al *common equity* al 4,5%. Si tratta di un incremento molto significativo rispetto al coefficiente minimo del 2% previsto dal Basilea 2, che, come ho detto, corrisponde piuttosto all'1% per una banca rappresentativa media, se si misura il *common equity* utilizzando la nuova e più stringente definizione di capitale.

Analogamente, il requisito minimo relativo al patrimonio *tier 1* sarà incrementato al 6%, a fronte dell'attuale 4%.

Le banche dovranno anche mantenere un *capital conservation buffer* calibrato al 2,5% e costituito da patrimonio di qualità primaria per fronteggiare futuri periodi di stress. Le conseguenze del mancato rispetto di questo requisito sono dirette: quanto più il livello del patrimonio di una banca si avvicina al requisito minimo, tanto più essa sarà vincolata nella sua politica di distribuzione degli utili (ad esempio, pagamenti di dividendi, riacquisti di azioni proprie e bonus) fino alla ricostituzione della riserva patrimoniale. Ciò contribuirà ad assicurare che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Pertanto, in periodi normali le banche dovranno portare complessivamente il proprio *common equity* ad almeno il 7%. Tale incremento sarà altresì integrato da ulteriori *buffer* anticiclici, cui accennerò tra poco.

Finora ho parlato solo del livello del capitale, ossia del numeratore dei coefficienti patrimoniali. Ma è importante non perdere di vista la base di attività con cui si confronta il patrimonio. In questo ambito sono stati compiuti notevoli progressi. Nel 2009 il Comitato di Basilea ha incrementato l'ammontare di capitale da detenere a fronte del portafoglio di negoziazione e di prodotti strutturati complessi; i più alti requisiti saranno introdotti non oltre la fine del 2011.

Infine, queste misure dell'adeguatezza patrimoniale basate sul rischio saranno integrate da un indice di leva finanziaria non sensibile al rischio, che contribuirà a evitare un eccessivo accumulo di leva finanziaria nel sistema, fungendo da supporto ai requisiti basati sul rischio e limitando il rischio di modello. È stato deciso di sperimentare un coefficiente minimo di leva del 3% per il patrimonio *tier 1* – ossia il rapporto tra il patrimonio *tier 1* (calcolato utilizzando la nuova e più stringente definizione del Basilea 3) e il totale dell'attivo della banca non ponderato per il rischio più le esposizioni fuori bilancio – durante un periodo preliminare che decorrerà dal gennaio 2013. Questa fase sperimentale consentirà al Comitato di Basilea di monitorare l'andamento degli indici di leva effettivi delle banche durante il ciclo economico, l'impatto sui rispettivi modelli di business e l'interazione tra i requisiti basati sul rischio e un indice del grado di leva complessivo.

In sostanza, il nuovo requisito patrimoniale globale per il settore bancario aumenterà significativamente nei prossimi anni. Permettetemi di sottolineare che questi standard fissano un livello minimo per l'ammontare effettivo del patrimonio delle banche. Come in passato, è importante assicurarsi che le banche detengano una dotazione patrimoniale che ecceda in misura sufficiente i livelli minimi, in funzione del loro profilo di rischio, dei loro modelli operativi, delle condizioni economiche correnti, ecc. La facoltà per le autorità di vigilanza nazionali di introdurre requisiti più stringenti in termini di base patrimoniale nell'ambito del secondo pilastro – nonché di richiedere un'attuazione più rapida degli standard – continuerà a essere un elemento centrale delle nuove regole del Basilea 3.



3. Una dimensione macroprudenziale per far fronte ai rischi sistemici

La terza componente essenziale del nuovo schema di adeguatezza patrimoniale è costituita da quella che può essere definita una “dimensione macroprudenziale” volta a contenere il rischio sistemico, ossia il rischio che turbative nel sistema finanziario possano destabilizzare il sistema economico. Per la verità, il rafforzamento della patrimonializzazione delle singole banche renderà più solido l'intero sistema bancario, ma questo approccio di tipo microprudenziale potrebbe non essere sufficiente, poiché il rischio per l'intero sistema è maggiore della somma dei rischi sostenuti dalle singole istituzioni, come è emerso con particolare evidenza dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007. Alla BRI riteniamo che occorra adoperarsi su due fronti per limitare efficacemente il rischio sistemico. Il primo consiste nel ridurre la prociclicità, ossia la tendenza del sistema finanziario ad amplificare le oscillazioni del ciclo economico. Il secondo consiste nel tenere conto delle interconnessioni e delle esposizioni comuni tra le istituzioni finanziarie, in particolare quelle ritenute sistemicamente rilevanti.

Basilea 3 rappresenta quindi un punto di svolta fondamentale nell'assetto della regolamentazione finanziaria. La consapevolezza della necessità di integrare la prospettiva microprudenziale della vigilanza finanziaria con una dimensione macroprudenziale è un elemento che, a mio avviso, ha trovato espressione per la prima volta nella regolamentazione finanziaria.

Con riferimento alla prociclicità, Basilea 3 promuoverà la costituzione di riserve di capitale in contesti favorevoli cui sarà possibile attingere nelle fasi di tensione. In primo luogo, come ho già indicato, il nuovo requisito di *common equity* è pari al 7%. Questo nuovo più elevato livello comprende il *capital conservation buffer* del 2,5% e assicurerà che le banche mantengano una riserva patrimoniale che possa essere utilizzata per assorbire perdite durante i periodi di stress senza scendere al disotto dei requisiti patrimoniali minimi. Rispetto agli accordi precedenti, ciò ridurrà la possibilità di un circolo vizioso di perdite e riduzione dell'erogazione di credito.

In secondo luogo, uno degli elementi principali delle regole del Basilea 3 per contenere la prociclicità sarà il *buffer* anticiclico di capitale che è stato calibrato in un intervallo dello 0-2,5%. Questo accantonamento anticiclico sarebbe costituito nei periodi di rapida espansione del credito aggregato qualora, a giudizio delle autorità nazionali, tale crescita accentui il rischio sistemico. Viceversa, il capitale accantonato in questo *buffer* potrebbe essere utilizzato nelle fasi di contrazione del ciclo. Ciò ridurrebbe, ad esempio, il rischio che la disponibilità di credito possa essere limitata dai requisiti di adeguatezza patrimoniale. L'intento è quindi quello di contenere la prociclicità e attenuare l'impatto delle fluttuazioni del ciclo finanziario.

Oltre ad affrontare la prociclicità, Basilea 3 consentirà anche una migliore gestione del rischio sistemico legato alle interconnessioni e alle esposizioni comuni tra le singole istituzioni. Il principio fondamentale in questo ambito è assicurare che gli standard siano calibrati in funzione del contributo di ciascuna istituzione al sistema nel suo complesso, e non solo in base alla sua rischiosità specifica. L'FSB e il Comitato di Basilea stanno vagliando diverse misure per far fronte alle criticità connesse alle istituzioni finanziarie sistemicamente rilevanti (*systemically important financial institutions* – SIFI). Nell'ambito del Basilea 3 è stato deciso che tali istituzioni debbano disporre di una capacità di assorbire le perdite superiore agli standard ordinari. La definizione delle modalità per fronteggiare il rischio sistemico è ancora in corso, ma una possibilità consisterebbe nel consentire alle autorità nazionali di richiedere requisiti aggiuntivi di capitale (*capital surcharge*) a fronte del rischio sistemico delle SIFI.

Il nuovo schema del Basilea 3 comprende specifici strumenti macroprudenziali che le autorità di vigilanza nazionali possono utilizzare per stabilire requisiti patrimoniali finalizzati, al fine di contenere il rischio sistemico nel tempo e tra le istituzioni. Da questo punto di vista,



Basilea 3 offre una base per lo sviluppo di un assetto macroprudenziale completo e robusto, che tenga conto di queste due dimensioni del rischio sistemico.

4. Disposizioni transitorie

Le definizioni più restrittive di capitale, il significativo innalzamento dei coefficienti minimi e l'introduzione di una dimensione macroprudenziale rappresentano quello che alcuni hanno definito un riassetto storico della regolamentazione bancaria. Al tempo stesso, il Comitato di Basilea, il suo organo direttivo e i Capi di Stato e di Governo del G20 hanno sempre affermato che le riforme saranno introdotte in modo tale da non ostacolare la ripresa dell'economia reale. Inoltre, occorrerà tempo affinché i nuovi principi concordati a livello internazionale siano recepiti nelle legislazioni nazionali. In questa ottica, il 12 settembre i Governatori e i Capi della vigilanza hanno anche annunciato un insieme di disposizioni transitorie per i nuovi standard. Come ho già rilevato, le autorità nazionali possono, e di fatto dovrebbero, imporre requisiti più restrittivi ove ritenuto appropriato in funzione delle circostanze locali e delle condizioni economiche correnti; analogamente, possono imporre regimi transitori più brevi laddove ciò sia opportuno.

La nuova e più stringente definizione di capitale sarà applicata progressivamente su un periodo di cinque anni, che inizierà nel 2013 e si concluderà alla fine del 2017. Inoltre, le esistenti misure di ricapitalizzazione operate dal settore pubblico saranno oggetto di clausole di salvaguardia (*grandfathering*) sino alla fine del 2017. Gli strumenti di capitale non più ammessi al patrimonio *tier 1* diverso dal *common equity* o al patrimonio *tier 2* saranno progressivamente esclusi su un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Relativamente ai requisiti patrimoniali minimi, il loro innalzamento per il ***common equity e il patrimonio tier 1*** sarà progressivamente applicato a partire dal 2013 per divenire pienamente operativo all'inizio del 2015. Il programma è il seguente¹:

- i requisiti minimi relativi al *common equity* e al patrimonio *tier 1* aumenteranno dagli attuali livelli del 2 e 4% al 3,5 e 4,5%, rispettivamente, agli inizi del 2013;
- dal 2014 i requisiti minimi relativi al *common equity* e al patrimonio *tier 1* passeranno rispettivamente al 4 e 5,5%;
- dall'inizio del 2015 i requisiti minimi relativi al *common equity* e al patrimonio *tier 1* si attesteranno in via definitiva al 4,5 e 6% rispettivamente.

Il *capital conservation buffer* del 2,5%, che sarà costituito da *common equity* e si aggiungerà al relativo requisito minimo del 4,5%, sarà progressivamente introdotto a partire dal 1° gennaio 2016, diventando pienamente operativo dal 1° gennaio 2019.

Infine sarà introdotto gradualmente anche l'indice di leva finanziaria. La fase sperimentale (c.d. "parallel run period") inizierà nel 2013 e si concluderà nel 2017, con l'obiettivo di passare al trattamento nell'ambito del primo pilastro il 1° gennaio 2018, subordinatamente a una revisione e a un'appropriata calibrazione.

Conclusioni

Sono certo che converrete con me che il nuovo accordo del Basilea 3 rappresenta una tappa di estrema importanza. La comunità internazionale è molto grata a Nout Wellink, Presidente

¹ Il requisito relativo al patrimonio di vigilanza totale rimane invariato all'attuale livello dell'8% e non richiede quindi un'introduzione graduale.



del Comitato di Basilea, a Jean-Claude Trichet, Presidente del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, e a Mario Draghi, Presidente del Financial Stability Board: il loro contributo è stato essenziale per assicurare il successo di questa iniziativa e del più ampio programma di regolamentazione finanziaria.

Numerosi progressi sono già stati compiuti nel rafforzamento del sistema finanziario e naturalmente molto resta ancora da fare per attuare gli standard concordati a livello internazionale in tutte le giurisdizioni. Le banche centrali e le autorità di vigilanza sono impegnate in quest'obiettivo, e riceveranno il pieno sostegno della BRI e degli organismi internazionali che essa ospita a Basilea.

Oggi ho incentrato i miei commenti sui nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale. Un altro aspetto di rilievo del Basilea 3 è l'introduzione di nuovi coefficienti minimi globali di liquidità, particolarmente importanti in quanto attualmente non esistono standard internazionali di questo tipo:

- il *liquidity coverage ratio* del Comitato, che sarà introdotto il 1° gennaio 2015, accrescerà la resistenza delle banche nel breve periodo a potenziali crisi di liquidità, imponendo loro di mantenere un *buffer* di attività liquide di alta qualità sufficiente a far fronte ai deflussi di capitali connessi a uno scenario di intense tensioni di breve termine, come definito dalle autorità di vigilanza;
- l'altro standard minimo di liquidità introdotto dal Basilea 3 è il *net stable funding ratio*. Tale requisito, che diventerà uno standard minimo entro il 1° gennaio 2018, è volto a far fronte agli squilibri di finanziamento e fornirà incentivi alle banche per utilizzare fonti di provvista stabili per finanziare le proprie attività.

Attualmente vi è un'ampia eterogeneità nella gestione del rischio di liquidità a livello globale e nei regimi nazionali di vigilanza sulla liquidità. Il Comitato adotterà quindi procedure di *reporting* rigorose per monitorare i coefficienti durante il periodo transitorio al fine di verificare che l'andamento e l'interazione degli standard siano conformi a quelli attesi.

Basilea 3 fornisce quindi un insieme di requisiti patrimoniali e di liquidità che concorreranno a rafforzare la tenuta del settore finanziario nelle fasi di stress. Prima di concludere, desidero porre in evidenza i seguenti punti chiave:

- in primo luogo, il nuovo accordo del Basilea 3 offre **maggiore chiarezza** al settore finanziario sul fronte regolamentare. Nel contesto economico e finanziario tuttora difficile, l'incertezza è il principale nemico. Eliminare l'incertezza regolamentare può contribuire significativamente alla ripresa in atto;
- in secondo luogo, le nuove disposizioni del Basilea 3 comprendono miglioramenti a livello sia micro che macroprudenziale. I nuovi standard migliorano lo schema del Basilea 2 a livello di singole istituzioni finanziarie, accrescendo in particolare l'ammontare e la qualità del capitale. Ma Basilea 3 presenta anche **una dimensione macroprudenziale** volta a promuovere una maggiore stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. L'obiettivo è stabilire schemi patrimoniali adeguati per contenere la prociclicità del sistema finanziario e fronteggiare il rischio sistemico. Il *buffer* patrimoniale anticiclico sarà attivato dalle autorità nazionali nel rispetto delle linee guida generali stabilite da un accordo internazionale, in funzione della specifica situazione delle singole giurisdizioni. Saranno disponibili strumenti per limitare il rischio sistemico e ciò accrescerà senza dubbio l'importanza di una vigilanza efficace a livello nazionale, nonché di *peer review* internazionali delle disposizioni locali per assicurare la coerenza internazionale. Infine, e non meno importante, sono state poste le basi per un solido assetto macroprudenziale;
- in terzo luogo, vi sarà un **regime transitorio** sufficientemente **lungo**. La nuova definizione di patrimonio, le maggiori ponderazioni per il rischio e l'innalzamento dei



requisiti minimi richiederanno una quantità significativa di capitale addizionale. Le disposizioni transitorie concordate contribuiranno ad assicurare che il settore bancario sia in grado di rispettare i più elevati coefficienti patrimoniali attraverso ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di raccolta di capitale, sostenendo in pari tempo l'erogazione di nuovi finanziamenti all'economia;

- in quarto luogo, dobbiamo **evitare facili compiacimenti**. È indubbio che le istituzioni finanziarie avranno tempo a sufficienza per adattarsi, in modo da mantenere un'adeguata offerta di credito all'economia e risanare i propri bilanci. Sia le banche che le autorità di vigilanza dovranno raddoppiare gli sforzi per favorire cambiamenti comportamentali che assicurino una solida ripresa globale dalla profonda crisi finanziaria. Da questo punto di vista va da sé che le banche che soddisfano già i requisiti minimi ma non il *conservation buffer* dovrebbero fare del proprio meglio per rispettare tale requisito non appena ciò sia ragionevolmente possibile. I supervisori, dal canto loro, devono rimanere vigili e promuovere attivamente una transizione verso i nuovi standard nella misura in cui le condizioni delle singole banche e dell'economia nel suo complesso lo consentono. Desidero sottolineare che anche la disciplina di mercato svolge un ruolo importante nel mettere in guardia da un eccessivo compiacimento.

Grazie per la vostra attenzione.



Rafforzamento dello schema di adeguatezza patrimoniale: dal Basilea 2 al Basilea 3

<i>In percentuale delle attività ponderate per il rischio</i>	Requisiti patrimoniali							Componenti macroprudenziali aggiuntive	
	<i>Common equity</i>			Patrimonio di base (<i>tier 1</i>)		Patrimonio di vigilanza		<i>Buffer anticiclico</i>	Capacità aggiuntiva di assorbimento di perdite per le SIFI ¹
	Minimo	<i>Conservation buffer</i>	Requisito complessivo	Minimo	Requisito complessivo	Minimo	Requisito complessivo	Intervallo	
Basilea 2	2			4		8			
<i>Per memoria:</i>	<i>Equivalente a circa l'1% per una banca internazionale media in base alla nuova definizione</i>			<i>Equivalente a circa il 2% per una banca internazionale media in base alla nuova definizione</i>					
Basilea 3 Nuova definizione e calibrazione	4,5	2,5	7,0	6	8,5	8	10,5	0–2,5	Dotazione patrimoniale supplementare per le SIFI?

¹ Modalità da definire.